

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1988, N. 17

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto
1976, n. 10 e successive modificazioni, concernenti
“disciplina dell’imposta di soggiorno”^{1 2}**

Art. 1

1. *(omissis)*³

Art. 2

1. *(omissis)*⁴

Art. 3

1. *(omissis)*⁵

Art. 4

1. *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

² Recepita dal D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L “*Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno*”.

³ Sostituisce l’art. 2 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall’art. 1 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.

⁴ Sostituisce l’art. 2 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25, modificato dall’art. 2 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.

⁵ Sostituisce i commi 1 e 2 dell’art. 5 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato dall’art. 4 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25.

⁶ Aggiunge il numero 9) all’art. 6 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato dall’art. 5 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25.

Art. 5

1. *(omissis)*⁷

Art. 6

1. *(omissis)*⁸

Art. 7

1. *(omissis)*⁹

Art. 8

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 9

1. *(omissis)*¹¹

Art. 10

1. *(omissis)*¹²

⁷ Sostituisce il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato dall'art. 3 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.

⁸ Inserisce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 13 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25 e con l'art. 6 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.

⁹ Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, sostituito dall'art. 14 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25 e modificato con l'art. 7 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.

¹⁰ Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 16 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 16 della l.r. 29 novembre 1978, n. 25.

¹¹ Inserisce un nuovo comma dopo il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

1. Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 2 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. In prima applicazione della presente legge, gli aumenti di cui agli articoli 3 e 15 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, devono essere deliberati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 12

1. Il Presidente della Giunta regionale è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi regionali 29 agosto 1976, n. 10, 29 novembre 1978, n. 25 e 25 novembre 1982, n. 12.

Art. 13

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

¹² Sostituisce il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10, modificato con l'art. 8 della l.r. 25 novembre 1982, n. 12.
